

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO

Cassa integrazione in deroga CIGD ai sensi dell'art.22 del D.L. nr. 18/2020

Addì, 30 Marzo 2020, si sono incontrate con collegamento in via telematica in forma di videoconferenza:

- Bestseller Stores Italy S.p.A., con sede legale in Via Braglia, 21 in Castel S. Pietro Terme (BO), P.Iva/C.F.: 03014391209, rappresentata dal Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Bjørn Iversen, assistito dal Consulente Aziendale Sig. Luca Casadio, di seguito anche "BESTSELLER"

e

- Fisascat CISL, Sede Nazionale, Via dei Mille, 56 - 00185 Roma, rappresentata dal Sig. Darlo Campeotto, di seguito anche "OO.SS.";

- Uilucis UIL, Sede Nazionale, Via Nizza, 128 - 00198 Roma, rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu, di seguito anche "OO.SS.";

- Filcams CGIL, Sede Nazionale, Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 Roma, rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti, di seguito anche "OO.SS.".

Congiuntamente anche "le Parti".

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, con delibera del 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza nazionale di 6 mesi, relativo al rischio sanitario, a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per epidemia da Covid-19 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- Con il D.L. nr. 6/2020, D.L. nr. 9/2020 e i DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 04 marzo 2020, DPCM 08 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020 e il "Protocollo per la Sicurezza in Azienda" del 14 marzo 2020, sono state introdotte nel Paese misure di sicurezza restrittive, progressivamente più severe, adottate con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica originata dalla diffusione del Covid-19;
- Tali misure, per le proprie finalità, prevedono la limitazione della mobilità delle persone e delle occasioni di contatto e possibile contagio, anche attraverso misure straordinarie di chiusura forzata di attività di pubblici esercizi, aziende e contingentando accessi e afflussi di persone in determinati contesti;
- Il D.L. nr. 18/2020 ha previsto, all'art. 22, la possibilità di accesso a Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per una durata massima di nr. 9 settimane, nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 ad Agosto 2020, per i Datori di Lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- BESTSELLER è società di diritto italiano che si occupa di vendita al dettaglio e applica il CCNL TDS Confindustria, che ha sede legale in Castel S. Pietro Terme (BO) ed opera sul territorio italiano attraverso una capillare rete di 45 negozi monomarca ad insegna "Jack & Jones", distribuiti nei principali centri commerciali nei Comuni di: Antegnate (BG), Arese (MI), Beinasco (TO), Dolzano, Brescia, Martignacco (UD), Conegliano Veneto (TV), Cornate d'Adda

30 Marzo 2020

Pag. 1


- (MB), Curno (BG), Roma, Faenza (RA), Fano (PU), Forlì, Genova, Imola (BO), La Spezia, Marcon (VE), Marghera (VE), Milano, Catania, Nichelino (TO), Novate Milanese (MI), Orio al Serio (BG), Pavia, Peschiera Borromeo (MI), Portogruaro (VE), Ravenna, Reggio Emilia, Rozzano (MI), Savignano sul Rubicone (FC), Sesto S. Giovanni (MI), Stezzano (BG), Teramo, Biella, Vado Ligure (SV), Verona, Prato, Viculungo (NO), Villesse (GO);
- Al suddetto Decreto, all'art. 22, comma 1, per l'accesso al trattamento di CIGD è previsto il preventivo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - BESTSELLER ha inviato alle OO.SS. comunicazione preventiva in data 23 marzo 2020, ai sensi del suddetto art. 22, comma 1, D.L. nr. 18/2020, comunicando l'esigenza di avviare le procedure previste per ottenere il trattamento di CIGD per la sospensione a zero ore/riduzione per la totalità dei propri lavoratori, con modalità e intensità differenziate per ruolo e mansione, ovvero sospensione a zero ore per tutti gli addetti dei negozi e riduzione per gli addetti riferiti alla sede legale, a causa delle conseguenze originate dalle misure di contenimento introdotte per arginare l'emergenza epidemiologica in atto dovuta alla diffusione del Covid-19, pregiudizievole alle proprie attività e vincolanti per i lavoratori coinvolti, con effetti immediati sulle proprie attività per l'avvenuta chiusura ai sensi dei disposti di legge sopra richiamati di tutti i negozi di vendita al dettaglio di BESTSELLER sul territorio nazionale, con evidenti ed immediati effetti sul volume di vendita e le incidenti riflessioni sulla sostenibilità di cassa per l'impatto degli elevati costi fissi (in particolare gli affitti dei 45 negozi distribuiti in Italia). Di particolare evidenza, seppur già dall'ultima decade di febbraio BESTSELLER aveva subito una flessione degli incassi nei propri negozi per una contrazione del numero di avventori dovuto alle misure restrittive introdotte dal DPCM 25 febbraio 2020, il fatturato di Marzo 2020 relativo alla totalità dei 45 negozi è pari a circa il 15% di quello realizzato a Marzo 2019 con 37 negozi, e tale situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente in Aprile, stante il totale azzeramento del fatturato;
 - I lavoratori coinvolti dal presente esame erano tutti regolarmente assunti con contratto di lavoro subordinato ai sensi del vigente CCNL TDS Confindustria alla data del 23 febbraio 2020;
 - I lavoratori con contratto a tempo determinato potranno accedere alla CIGD fino al momento della prevista data di cessazione del contratto di lavoro;
 - Per i lavoratori in somministrazione, BESTSELLER darà opportuna informazione all'Agenzia per il Lavoro interessata affinché provveda, per le proprie determinazioni, a favorire l'accesso dei lavoratori alle forme di ammortizzatori sociali eventualmente previste;
 - Il DM 24 marzo 2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha previsto, all'art. 2, per Datori di Lavoro c.d. "pluri-localizzati", ovvero con cinque o più unità produttive in differenti Regioni, il riconoscimento diretto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del trattamento di CIGD ai fini del coordinamento delle relative procedure tra Regioni coinvolte;
 - Il D.L. nr. 18/2020 ha previsto, all'art. 22, la possibilità di giungere all'accordo di cui al presente verbale, anche in via telematica;

tutto ciò premesso:

1) le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo;

30 Marzo 2020


Pag. 2



- 2) le OO.SS. danno atto che le informazioni ricevute da BESTSELLER nel corso della presente procedura sono tali da fornire un'informazione necessaria a giustificare e prevedere l'accesso al trattamento di integrazione salariale in deroga CIGD;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione a zero ore/riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione guadagni in deroga (CIGD), ai sensi dell'art. 22 del D.L. nr. 18/2020, per tutti i lavoratori interessati dalla sospensione a zero ore/riduzione dell'attività lavorativa;
- 4) ai lavoratori comandati in sospensione a zero ore dell'orario di lavoro sarà garantito, compatibilmente con le esigenze di natura organizzativa e conformemente alle mansioni e ai ruoli, il principio dell'equa rotazione, e potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore;
- 5) le OO.SS., preso atto delle motivazioni addotte da BESTSELLER relative alla necessità di richiesta della CIGD, preso altresì atto che non sussistono altre opportunità fornite dalla normativa vigente per la salvaguardia occupazionale, condividono che BESTSELLER presenti domanda per la concessione della CIGD ai sensi della normativa già richiamata nelle premesse;
- 6) la domanda di cui al punto che precede sarà presentata da BESTSELLER in favore dei lavoratori per il periodo dal 12 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Le Parti inoltre convengono sin d'ora che il predetto periodo potrà essere prorogato, sulla base di specifici provvedimenti pubblici che verranno emanati al persistere dell'emergenza epidemiologica, ovvero per le conseguenze generate sulle attività di BESTSELLER, previa ulteriore intesa con le OO.SS., da svolgersi anche in via telematica. Le OO.SS. avranno comunque facoltà di richiedere, in qualunque momento, un tempestivo incontro, da svolgersi anche in via telematica, per eventuali aggiornamenti e/o modifiche relative all'oggetto della presente intesa;
- 7) la domanda di cui al punto 5) interesserà un numero di 249 lavoratori, di cui nr. 2 con contratto di Quadro, di cui 102 con contratto a tempo determinato, 174 con contratto a tempo parziale, e determinerà la riduzione e/o sospensione a zero ore delle attività lavorative nell'arco del periodo di cui al punto che precede;
- 8) BESTSELLER si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante tale periodo;
- 9) gli importi spettanti ai lavoratori interessati a titolo di trattamento di integrazione salariale in deroga CIGD saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS come previsto dall'art. 22, comma 6 del D.L. nr. 18/2020.
Al fine di evitare l'impatto sociale che la fruizione della cassa integrazione in deroga determinerà, in termini di decurtazione della retribuzione dovuta all'applicazione del massimale INPS, oltre alle difficoltà che il trattamento diretto da parte INPS determinerà sui tempi di pagamento, per favorire la continuità di reddito a tutti i lavoratori e lavoratrici coinvolti nella sospensione o nella riduzione dell'orario, BESTSELLER si rende disponibile, conformemente all'evoluzione dei provvedimenti legati al contenimento dell'evoluzione epidemiologica in corso, ad approfondire con le OO.SS. nel corso del prossimo incontro, la possibilità di favorire anticipazioni sulle retribuzioni future. In tal caso gli anticipi della

30 Marzo 2020

Pag. 3



retribuzione saranno recuperati alla fine del periodo di integrazione salariale nei limiti di 1/5 dello stipendio mensile.

BESTSELLER, inoltre, nei limiti delle proprie disponibilità oggettive e secondo le facoltà consentite in termini di legge, valuterà opportunamente, nel periodo di vigenza delle disposizioni legate al contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso, le richieste dei lavoratori e delle lavoratrici inerenti l'anticipo del TFR maturato, anche laddove mancassero motivazioni specifiche e senza documentazione a supporto della richiesta, così come la maturazione di ratei aggluntivi di ferie e permessi, tredicesima e quattordicesima, per il periodo di godimento dell'ammortizzatore sociale.

10) le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19;

11) i contenuti della presente intesa, nonché le comunicazioni afferenti alle riduzioni/sospensioni a zero ore, nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione di emergenza epidemiologica, saranno comunicati ai lavoratori BESTSELLER mediante apposita pubblicazione su Portale azienda con accesso a tutti i lavoratori.

Visto quanto sopra le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento dell'integrazione salariale in deroga CIGD.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per BESTSELLER:

Björn Iversen

Assistito da:
Luca Casadio

Per le OO.SS.:

(Fisascat CISL)

(Univas UIL)

(Ficams CGIL)